



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Alla Sig.ra Ministra
Sen. Prof.ssa Stefania Giannini
SEDE

Oggetto: Raccomandazione «In merito alla considerazione dei periodi di congedo per maternità o per motivi di salute, nell'ambito delle procedure per il conferimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale»

Adunanza del 16 giugno 2016

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

VISTO il Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, nel testo firmato dal Ministro, come da comunicazione MIUR dell' 8 giugno 2016;

RILEVATO che nel testo del provvedimento ministeriale, come adottato, non compare più alcun riferimento alla necessità di considerare, fra gli altri, i periodi di congedo per maternità o per motivi di salute, presente invece nell'art.4, comma 1, lett.e) dello schema di decreto, sottoposto al parere del Consiglio Universitario Nazionale, laddove, a proposito dei criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati, si prevedeva «il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale», aggiungendo che «A tal fine, va tenuto conto dei periodi di congedo per maternità o per motivi di salute e di altri periodi di congedo o aspettativa obbligatori, previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio»;

RICORDANDO che già in occasione del parere formulato da questo Consesso nell'Adunanza del 30 settembre 2015 (Prot. n. 17202 del 2 ottobre 2015) si era evidenziata la necessità «che la considerazione dei periodi di congedo, specie parentali e per malattia» fosse «estesa a tutti i momenti e aspetti rilevanti agli effetti delle procedure per l'attribuzione dell'Abilitazione Scientifica Nazionale» e che venissero altresì «presi in adeguata considerazione, in conformità alla normativa vigente in materia, gli aspetti correlati alle disabilità»;

CONSIDERATA la limitatezza dell'arco temporale entro il quale è valutato l'impatto della produzione scientifica;

CONSIDERATA la possibilità che le candidate e i candidati, in particolare le ricercatrici, abbiano fruito di periodi di congedo;



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

AL FINE DI

assicurare la tenuta delle procedure, a fronte di trattamenti normativi potenzialmente pregiudizievoli, in quanto inidonei ad assicurare quella parità di trattamento, nel rispetto delle differenze e delle situazioni di svantaggio, che dà contenuto ai più recenti sviluppi, anche comunitari, del diritto antidiscriminatorio

RITIENE INDISPENSABILE

che si reintroduca almeno, come previsto in precedenza nello schema di decreto in oggetto, la considerazione, nell'ambito dei criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai Candidati, dei «periodi di congedo per maternità o per motivi di salute e di altri periodi di congedo o aspettativa obbligatori, previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio».

IL PRESIDENTE
(Andrea Lenzi)